

PROTOCOLLO D'INTESA TRA INPDAP E ISTITUTI DI PATRONATO

L'Inpdap, istituito con D.L.vo 30 giugno 1994 quale unico polo previdenziale e assistenziale per tutti i dipendenti pubblici, accompagna il lavoratore pubblico dal giorno della sua assunzione fino alla cessazione del servizio e, successivamente, per il periodo di erogazione della pensione.

L'ottica di sviluppo dell'Istituto prevede servizi sempre più decentrati sul territorio, che corrispondano alle esigenze dell'utente in termini di qualità e di tempestività con l'obiettivo di costruire una relazione di fiducia tra amministrazione e cittadini.

Gli Istituti di Patronato svolgono, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n.42/2000) e riaffermato dalla legge 152/2001, un "servizio di pubblica utilità". Essi concorrono alla realizzazione del sistema di welfare tutelando i lavoratori, pensionati e cittadini in genere, per il pieno rispetto dei loro diritti previdenziali e assistenziali, garantendo l'effettività di tali diritti con poteri di rappresentanza nei procedimenti finalizzati all'erogazione delle prestazioni, e promuovendo la diffusione delle conoscenze in materia di legislazione sociale e del lavoro.

L'attività dei Patronati per espressa previsione legislativa (L. 152/2001) si esplica mediante:

- a) le funzioni di consulenza, assistenza e tutela individuale, anche con poteri di rappresentanza, nel campo previdenziale, ivi inclusa la previdenza complementare, in quello assistenziale, sanitario, ecc;*
- b) lo svolgimento, senza scopo di lucro, di attività di sostegno, informativa, di servizio e di assistenza tecnica in favore anche di pubbliche amministrazioni mediante la stipula di convenzioni.*

I rapporti che intercorrono tra l'Inpdap e i Patronati devono tendere alla massima collaborazione e trasparenza comportamentale reciproca, al fine di evitare, tra l'altro, l'intermediazione da parte di soggetti non autorizzati (L.152/2001, art.17 2°comma).

Occorre realizzare un rapporto diretto sia a livello centrale che locale ed attivare modalità sempre più semplici, favorire un costante aggiornamento sulla normativa e sulle procedure, con l'obiettivo di incrementare la professionalità e la competenza reciproca.

L'Istituto intende coinvolgere i Patronati nell'attività di rilevazione delle aspettative e della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi erogati, per consentire una migliore individuazione e soddisfazione dei bisogni.

A tal fine riconosce il ruolo pubblicistico istituzionalmente assolto dai Patronati, agevolandone l'attività al proprio interno e coinvolgendoli nelle iniziative e attività di realizzazione, aggiornamento e rettifica della Banca Dati delle posizioni assicurative, ed in quelle riguardanti materie di loro interesse.

Quanto sopra premesso e alla luce dell'attuale legislazione riguardante i rispettivi compiti istituzionali (decreto legge istitutivo dell'INPDAP; L.241/90; L.152/2001), il giorno 17 giugno 2004

viene stipulato

tra l'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) rappresentato dal Commissario Straordinario ingegnere Marco Staderini

e gli Istituti dei Patronati INCA, INAS, ITAL e ACLI rappresentati rispettivamente dal presidente Aldo Amoretti, dal vicepresidente Enzo Giase, dal vicepresidente Mario Castellengo, dal presidente Michele Consiglio

il seguente protocollo d'intesa:

Articolo 1

è garantito il diritto riconosciuto dalla L.152/2001 agli iscritti e pensionati INPDAP di avvalersi dell'intervento dei Patronati per l'espletamento delle procedure riguardanti le prestazioni dell'Istituto in tutte le fasi del procedimento e presso tutti gli Uffici dell'INPDAP;

Articolo 2

è garantito e agevolato l'accesso agli uffici INPDAP, per l'espletamento della relativa attività, agli operatori di Patronato preventivamente accreditati e muniti di tesserino di riconoscimento. Modalità di accesso dedicate agli uffici con previsione di giorni e orari riservati saranno concordate con appositi protocolli da stipulare a livello compartimentale e provinciale, entro 60 giorni dalla firma del presente protocollo d'intesa. I predetti protocolli saranno definiti in un contesto di reciproca collaborazione che tenga conto da un lato delle esigenze degli uffici provinciali dell'Istituto e dall'altro della specificità del ruolo dei Patronati cui vanno riservati canali preferenziali, al fine di pervenire ad una maggiore funzionalità dei servizi e ad un migliore soddisfacimento dell'utenza. I protocolli locali già stipulati dovranno essere uniformati al presente protocollo;

Articolo 3

nelle sedi provinciali e territoriali dovranno essere individuati i responsabili, per la sede, del rapporto con i Patronati. Detti responsabili saranno incaricati a rapportarsi con gli operatori del Patronato e a fungere da referenti qualificati per tutte le questioni attinenti alla gestione e all'iter delle pratiche. Compatibilmente con le esigenze delle sedi potranno essere individuati locali idonei e attrezzati, anche di terminale, da destinare ai Patronati per una acquisizione diretta delle informazioni sullo stato delle pratiche patrocinate, e, una volta giunta a fruibilità la Banca Dati Unificata delle posizioni assicurative e dietro regolare patrocinio, per una visione ed estrazione della posizione contributiva dei singoli iscritti patrocinati;

Articolo 4

i rapporti tra l'INPDAP e i Patronati saranno caratterizzati dall'applicazione del principio di imparzialità nel rispetto e a tutela dei diritti degli iscritti e dei pensionati. I mandati di patrocinio, rilasciati ai Patronati dagli iscritti e pensionati INPDAP secondo le vigenti norme, saranno validi durante tutto l'iter del procedimento

amministrativo, con l'impegno da parte dell'Istituto di fornire ai Patronati risposte scritte in ordine alle pratiche patrocinate, nel rispetto dell'ordine di trattazione delle pratiche e dell'applicazione del principio di imparzialità. L'impegno riguarderà l'invio di copia dei provvedimenti formali di definizione delle istanze, anche in formato elettronico con tracciato da concordare, e delle diverse comunicazioni interlocutorie o richieste istruttorie e documentali relative alle stesse. All'atto della presentazione delle istanze o di documenti, copia delle stesse e dei relativi mandati di patrocinio dovranno essere timbrati e firmati per ricevuta;

Articolo 5

i Patronati si impegnano ad attivare ogni iniziativa per una completa e sollecita istruttoria documentale delle pratiche sia nella fase iniziale sia nel corso della trattazione;

Articolo 6

l'INPDAP si impegna a garantire l'accesso alle banche dati e l'utilizzo del canale telematico da parte dei Patronati, non appena disponibili, in conformità a quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs.196/2003, da realizzarsi previo confronto preventivo delle rispettive strutture informatiche.

La realizzazione di questo impegno sarà funzionale a creare le condizioni per consentire ai Patronati:

- a) la trasmissione delle domande di prestazione per via telematica, con relativa stipula di specifico protocollo d'intesa;
- b) la trasmissione di informazioni per il completamento della banca dati delle posizioni assicurative;
- c) la consultazione dello stato delle pratiche patrocinate, delle posizioni assicurative e di tutti gli altri servizi a favore di iscritti, pensionati;

Articolo 7

l'INPDAP si impegna a inserire nel proprio sistema informativo un meccanismo di rilevazione degli interventi patrocinati dai Patronati e si impegna a fornire con cadenza quadrimestrale ai Patronati, anche in formato elettronico con tracciato da concordare, gli elenchi nominativi e le tabelle contenenti le risultanze statistiche. A tal riguardo l'Istituto si impegna a concordare con gli Uffici Centrali dei Patronati un sistema unitario di codifica delle diverse sedi di ciascun Patronato;

Articolo 8

INPDAP e Patronati si impegnano ad evitare casi di attivazione di contenzioso su questioni che potrebbero essere risolte in un confronto tra le parti. A tal fine la fase di precontenzioso deve concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento controverso;

Articolo 9

l'INPDAP si impegna ad inviare tempestivamente, tramite posta elettronica, alle sedi centrali dei Patronati copia delle circolari, informative, note tecniche e comunque delle disposizioni interne sulle materie di competenza dell'Istituto e di interesse per i Patronati. A tale riguardo si ravvisa l'opportunità di una consultazione preventiva non vincolante dei Patronati;

Articolo 10

Nello spirito di reciproca collaborazione l'Inpdap si impegna ad operare, compatibilmente con i limiti derivanti dai propri compiti e responsabilità istituzionali, una quanto più estesa

possibile consultazione preventiva, comunque non vincolante, e un coinvolgimento dei Patronati nella elaborazione ed attuazione delle iniziative organizzative coinvolgenti attività e materie di interesse dei Patronati. Ciò, al fine di utilizzare l'apporto e l'esperienza dei Patronati nel settore, e, ove possibile, di concordare modalità sinergiche di espletamento delle diverse attività.

I rapporti tra l'Istituto e i Patronati saranno caratterizzati dall'applicazione del principio dell'imparzialità nel rispetto della legge.

Articolo 11

l'INPDAP si impegna ad organizzare a livello compartimentale specifici corsi di formazione per gli operatori dei Patronati, nonché a coinvolgere gli stessi nell'attività formativa interna. I Patronati si impegnano a favorire la partecipazione di personale dell'Istituto alle iniziative da loro promosse. INPDAP e Patronati si assumeranno gli oneri di spesa per il rispettivo personale;

Articolo 12

è istituito un gruppo di lavoro permanente che si riunirà, di norma, periodicamente, con il compito di affrontare problemi e casistiche di carattere generale tecnico e/o organizzativo, anche al fine di risolvere questioni di principio che potrebbero dar luogo ad azioni di contenzioso diffuse comportanti reciproco aggravio. Il gruppo di lavoro avrà inoltre il compito di monitorare e verificare lo stato di attuazione del presente protocollo, di proporre integrazioni e modifiche, anche in relazione allo sviluppo del sistema informativo dell'INPDAP. Particolare attenzione va rivolta alla realizzazione del protocollo informatico;

Articolo 13

l'INPDAP si impegna a dare la massima pubblicità al presente accordo agli utenti indicando gli Istituti di Patronato che lo hanno sottoscritto e le strutture presso le quali gli utenti possono rivolgersi per tutela ed assistenza. L'INPDAP e i Patronati si impegnano a dare la massima pubblicità al presente protocollo ai rispettivi Uffici centrali e territoriali, nei confronti dei quali ne garantiscono comunque l'integrale applicazione, e agli Enti e le Amministrazioni, per promuovere la conoscenza della funzione sociale di pubblica utilità istituzionalmente attribuita ai Patronati dalla L.152/2001;

Articolo 14

i protocolli d'intesa da siglare ovvero già siglati a livello locale dovranno essere uniformati o modificati sulla base dei principi contenuti nel presente protocollo d'intesa.

Per l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica

Il Commissario Straordinario Marco Staderini _____

Per gli Istituti di Patronato

INCA Aldo Amoretti _____

INAS Enzo Giase _____

ITAL Mario Castellengo _____

ACLI Michele Consiglio _____